

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 14/10/2013.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Componenti.....	1
Art. 3 - Gestione del servizio e definizione dei rifiuti	1
TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ATTIVI E SOGGETTI PASSIVI	2
Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo	2
Art. 5 - Soggetto attivo	2
Art. 6 - Soggetti passivi.....	3
Art. 7 - Superficie degli immobili.....	3
Art. 8 - Esclusioni di superfici dal tributo	4
Art. 9 - Riduzioni di superfici dal tributo.....	6
TITOLO III - TARIFFE	7
Art. 10 - Costo di gestione	7
Art. 11 - Determinazione della tariffa.....	7
Art. 12 - Decorrenza del tributo.....	8
Art. 13 - Categorie di utenza	9
Art. 14 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche	9
Art. 15 - Utenze domestiche residenti e non residenti	9
Art. 16 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche	11
Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche	11
Art. 18 - Istituzioni scolastiche statali	12
Art. 19 - Tributo giornaliero sui rifiuti	12
Art. 20 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale	13
TITOLO IV - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	14
Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	14
Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	14
Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	15
Art. 24 - Riduzioni per il recupero.....	16
Art. 25 - Agevolazioni per utenze non domestiche in particolari condizioni	16
Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	17
Art. 27 - Agevolazioni per utenze domestiche disagiate.....	17
TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	17
Art. 28 - Presupposto della maggiorazione	17
Art. 29 - Aliquote.....	18
TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	18
Art. 30 - Obbligo di dichiarazione	18
Art. 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	19

Art. 32 - Ravvedimento	21
Art. 33 - Interpello del contribuente	21
Art. 34 - Poteri del Comune	21
Art. 35 - Accertamenti	22
Art. 36 - Sanzioni	22
Art. 37 - Modalità di riscossione e termini di versamento	23
Art. 38 - Interessi	23
Art. 39 - Rimborsi.....	23
Art. 40 - Importi minimi.....	24
Art. 41 - Contenzioso	24
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. ABROGAZIONI	25
Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2013	25
Art. 43 - Disposizioni transitorie	25
Art. 44 - Norma di rinvio - Clausola di adeguamento.....	26
Art. 45 - Abrogazioni	26
Art. 46 - Entrata in vigore	26
ALLEGATO A	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e s.m.i..
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Componenti

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del dl 201/11 e successive modificazioni, si articola in:
 - a) componente "rifiuti" (tariffa), destinata a finanziare integralmente il costo del servizio dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento
 - b) una componente "servizi" (maggiorazione di cui all'art. 14 comma 13 del dl 201/11), destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune

Art. 3 - Gestione del servizio e definizione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e dal "Regolamento comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti – Approvazione", deliberato con Atto di Consiglio Comunale n. 136 del 31 luglio 1992, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.
5. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/05/1998 sono state definite le

categorie di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ATTIVI E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e/o catastale;

b) le aree scoperte operative, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, feste, sagre, mostre ed attività similari.

3. Si considerano utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze; si considerano non domestiche tutte le altre, tra cui le superfici di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere.

4. In generale, la presenza di mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili all'imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e

le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido con i componenti, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia iniziale di cui al successivo articolo 31 o i componenti del nucleo familiare. In mancanza, il possessore dell'immobile.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e le relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 7 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ad esempio:

- i locali ovvero i vani principali od accessori (anticamere, ripostigli, retrobotteghe, magazzini, lavanderie);
- le dipendenze, anche se staccate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);
- le pertinenze (cantine, scale, anditi);

2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e

la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie A, B e C) è pari all'80 (ottanta) per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di

m. 1,50 (misura al di sotto della quale le superfici sottese non sono computate ai fini della superficie catastale: cfr. D.P.R. n. 138 del 1998, Allegato C).

5. La superficie complessiva assoggettabile al tributo è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. In caso di locali utilizzati in modo promiscuo la superficie verrà suddivisa in quota parte tra utenza domestica e non domestica.

7. Per l'anno 2013, e comunque fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per l'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate e/o accertate ai fini della Tassa rifiuti solidi urbani interni, prevista dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 31, se le superfici già dichiarate e/o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 - Esclusioni di superfici dal tributo

1. Sono escluse dal tributo le superfici:

a) delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, i giardini e i parchi;

c) delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

d) delle aree adibite a verde.

2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti , urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m;

- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di inizio dell'occupazione;

- fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di abbandono;

- le aree di accesso, di manovra e di movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati;

- le superfici degli impianti sportivi, per le parti utilizzate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- dalla superficie totale delle aree adibite a campeggio viene decurtata la misura relativa alle aree verdi ornamentali, vialetti di accesso e di aree di parcheggio gratuito per i clienti, in considerazione della loro effettiva minore propensione alla produzione di rifiuti;

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 9 - Riduzioni di superfici dal tributo

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

- le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- per le attività artigianali per le quali sussiste l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove di

norma si formano i rifiuti speciali viene applicata una riduzione forfetaria sull'intera superficie tassabile:

Attività	Percentual di riduzione della superficie complessiva
Lavanderie e tintorie	10%
Laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	10%
Stamperie, vetrerie	10%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motoretifiche ed officine meccaniche	30%

E' fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali.

2. Per fruire della riduzione di superficie prevista dai commi precedenti gli interessati devono, a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in difetto l'intera superficie sarà

assoggettabile al tributo per l'intero anno solare, con l'applicazione delle sanzioni ed interessi.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento abusivo di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse dal tributo ai sensi degli articoli 8 e 9, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro un congruo termine precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio

fornito. A tal fine il Funzionario comunale responsabile del tributo provvede a comunicare all'Autorità competente la data prevista per l'approvazione del Bilancio comunale.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel Piano Finanziario.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze

commisurato all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 10%.

Art. 12 - Decorrenza del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare relative alle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di

tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 - Categorie di utenza

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

Art. 14 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata, inoltre, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali, che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. I coefficienti, K_a e K_b indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Utenze domestiche residenti e non residenti

1. La fascia di utenza domestica viene distinta ulteriormente in:
 - a) **utenze domestiche residenti**, relative a quegli immobili condotti da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica; l'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Massa. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di

riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che dai membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 31. In caso di unità abitative, di proprietà o possedute/detenute a qualsiasi titolo da soggetti inseriti in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari la tariffa da applicare è:

- nel caso di soggetto, unico occupante, che trasferisce la propria residenza anagrafica presso le suddette strutture e l'immobile risulta a disposizione (non locato e non concesso in uso gratuito) l'utenza è equiparata alle utenze domestiche residenti;
- nel caso in cui il soggetto mantiene la propria residenza nell'immobile con un nucleo familiare composto da più persone, la tariffa da applicare all'utenza è da commisurarsi al numero dei restanti componenti il nucleo familiare;

b) **utenze domestiche non residenti**, si considerano quei locali adibiti a civile abitazione condotti da soggetti non residenti nel Comune, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e quelli tenuti a disposizione dal proprietario. Per tali utenze il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato d'ufficio in base alla superficie secondo la tabella riportata di seguito:

Superficie		Numero dei componenti il nucleo familiare
Da mq.	A mq.	
0	38	2
39	50	3
51	66	4
67	80	5
Oltre 80		6

2. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche non residenti.

3. Il tributo viene adeguato alle variazioni dello stato anagrafico, con cadenza annuale secondo le risultanze dell'archivio anagrafe della popolazione residente al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni dello stato anagrafico intervenute nel corso dell'anno verranno valorizzate con l'emissione dell'anno successivo.

4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 16 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano in allegato al presente regolamento sotto la lettera A.

2. L'individuazione della categoria di appartenenza ad una delle classi individuate dal D.P.R. n. 158/1999 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dell'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo o verificata a seguito di sopralluogo.

3. Il tributo applicabile per ogni utenza non domestica è unico, anche se le superfici che

servono per l'esercizio della stessa attività presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per

l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato A, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

8. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso. E' tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999.

9. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso, le aree scoperte produttive o comunque all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 18 - Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita dal MUIR al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19 - Tributo giornaliero sui rifiuti

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione di locali od aree pubbliche o di uso pubblico è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di utilizzo.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili di cui all'articolo 28.

Art. 20 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come disciplinato dal comma 28 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Massa Carrara sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 28.

3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati "fuori zona" dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori posti nelle immediate vicinanze.
2. Quando scelte tecnico-economiche e l'esistente organizzazione impediscano oggettivamente l'effettuazione del servizio anche in relazione alla disposizione dell'immobile sul territorio, la tariffa viene ridotta ai sensi dell'art. 14, comma 16, del D.L. n. 201 del 2011.
3. In tali casi la riduzione, che deve essere subordinata alla richiesta da parte dell'utente, previa verifica della sussistenza delle condizioni necessarie alla riduzione del tributo da parte del gestore del servizio e limitata agli insediamenti posti nella zona collinare e montana del territorio, è determinata in relazione alla distanza dal più vicino cassonetto:
 - oltre Km. 1 riduzione del 60% della tariffa sia per la quota fissa che per quella variabile;
 - da ml. 750 a Km.1 riduzione del 45% della tariffa sia per la quota fissa che per quella variabile;
 - da ml. 500 a ml. 750 riduzione del 30% della tariffa sia per la quota fissa che per quella variabile.
4. Le condizioni previste al comma 2 del presente articolo, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono risultare da comunicazione al Comune che provvederà ad attivare

la procedura per l'accertamento della distanza. Dalla data della predetta comunicazione, qualora non venga provveduto entro 30 giorni per porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti della riduzione.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 5 %.
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 26/2/94, n. 133: riduzione del 30 %.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro la data prevista dall'art. 31, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'iscrizione nel Registro Comunale dei Compostatori Domestici, istituito dal Comune di Massa.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 28 del presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. "Più pesi meno paghi". Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, è riconosciuto uno sconto sulla quota variabile del tributo pari ad euro 0,10 per Kg., fino ad un massimo di euro 25 per singolo utente, a seguito del conferimento dei sottoelencati rifiuti solidi urbani presso la "Ricicleria" di Via Dorsale, n. 24 e/o presso eventuali stazioni ecologiche individuate dall'Amministrazione:

- frigoriferi;
- lavatrici;
- televisori;
- radio;
- computer e stampanti;
- materassi;
- mobilio.

Gli utenti per poter usufruire dell'agevolazione dovranno presentare entro il termine previsto dal seguente art. 31 apposita richiesta, con la documentazione relativa al materiale conferito, rilasciata dagli addetti alla Ricicleria e/o dai referenti delle eventuali stazioni ecologiche individuate dall'Amministrazione. La riduzione riconosciuta verrà detratta dall'importo dovuto dai singoli utenti nell'emissione dell'anno successivo a quello del conferimento.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 18% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da

licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA).

3. Ai fini dell'applicabilità della riduzione si rinvia al secondo e al quarto comma dell'articolo 22.

Art. 24 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 3 aprile 2006,

n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 15% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25 - Agevolazioni per utenze non domestiche in particolari condizioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai soggetti passivi titolari di attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa nelle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (agevolazione art. 1 comma 86 Legge n. 549/1995), mediante applicazione della riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

2. La riduzione di cui al precedente comma, sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto per le denunce di cui al successivo articolo 31.

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e comunque non possono superare il limite del 60%.

Art. 27 - Agevolazioni per utenze domestiche disagiate

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.

b) i locali e le aree utilizzate da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, quando il reddito dell'intero nucleo familiare del contribuente non sia superiore, al netto dell'assegno di accompagnamento, all'importo, stabilito annualmente dalla legge, corrispondente alla pensione minima INPS integrata dalla eventuale maggiorazione sociale.

2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Per i nuclei familiari numerosi, composti da 5 componenti, con reddito certificato ISEE non superiore ad euro 25.000, riduzione del 10% sulla parte fissa e su quella variabile;

b) Per i nuclei familiari numerosi, composti da 6 o più componenti, con reddito certificato ISEE non superiore ad euro 25.000, riduzione del 20% sulla parte fissa e su quella variabile;

3. Le esenzioni e riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 28 , secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

4. A tal fine gli interessati devono presentare formale richiesta, entro i termini previsti dal successivo art. 31 , provvedendo ad allegare l'attestato ISEE.

TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28 - Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale come sopra determinata si applica la maggiorazione, prevista dal comma 13 dell'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito

con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 29 - Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio oppure con specifico atto, può incrementare la maggiorazione di cui al precedente comma fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30 - Obbligo di dichiarazione

1. Ai sensi dell'art. 14 commi 33 e 34 del D.L. n. 201 del 2011, il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per i soggetti passivi, individuati all'articolo 5, di presentare apposita dichiarazione contenente ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi

comuni.

d) l'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, dietro richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione gratuitamente dal Comune agli interessati.

2. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica
tares@mastermassa.it o PEC

comune.massa_@_postacert.toscana.it allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al primo comma dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del Comune di Massa, salvo che non comporti la decadenza dal beneficio di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni precedentemente ottenute.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:

a) per le utenze domestiche

- Per le utenze di **soggetti residenti**, i dati identificativi dell'occupante/detentore/possessore (dati anagrafici, residenza, codice fiscale e eventuale indirizzo di PEC con indicazione dell'intestatario della scheda famiglia;

- Generalità del soggetto denunciante se diverso dall'occupante/detentore/possessore, con l'indicazione della qualifica;

- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, superficie calpestabile, quest'ultima solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale;

- Destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;

- Numero degli occupanti i locali ed aree;

- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o quella in cui è intervenuta la variazione;
- Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e agevolazioni.

b) per le utenze non domestiche

- Dati identificativi del soggetto passivo: denominazione o ragione sociale della ditta, relativo scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale principale o legale e indirizzo di PEC;
- Codice ATECO dell'attività;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- Dati identificativi del legale rappresentante, responsabile e/o amministratore della società (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni.

5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. Le variazioni in diminuzione del tributo hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro il termine di cui al comma 1; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il termine di cui al comma 1, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, ma comunque nel corso dell'anno di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole.

10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione o agevolazione del tributo o di esclusione di superfici devono essere presentate entro i termini di decadenza previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

11. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32 - Ravvedimento

1. Per le dichiarazioni di occupazione e/o rettifica effettuate successivamente ai termini previsti dal precedente art. 29 si applica al tributo l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.

Art. 33 - Interpello del contribuente

1. Si applica al tributo l'interpello del contribuente, così come disciplinato dall'art. 34 e seguenti del vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Tributarie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 29 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 34 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione

delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35 - Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione si procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento (60 giorni dall'avvenuta notifica), una rateazione sino a 24 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di mancato e/o ritardato pagamento di due rate.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37 - Modalità di riscossione e termini di versamento

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Detto avviso di pagamento, pur non avente natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dallo Statuto del Contribuente L. n. 212/2000 art. 7.

2. Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, in quattro rate, scadenti nei mesi di marzo, maggio, settembre e novembre, esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o tramite PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il quarto comma dell'articolo 35.

Art. 38 - Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006 gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso e/o la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da

quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, come previsto dall'art. 1, commi 164 e 165, della legge n. 296/2006. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 38, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al minimo previsto dal successivo art. 40.

Art. 40 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta, escluso la tariffa giornaliera.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 41 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme come l'interpello, il ravvedimento e l'autotutela.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. ABROGAZIONI

Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente.
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la maggiorazione standard fissata a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato e i Comuni non possono aumentarne l'entità come previsto dall'art. 10, comma 2 lettere c) ed f), D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella Legge 64/2013.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato contestualmente al versamento dell'ultima rata del Tributo sui rifiuti, senza applicazione di sanzioni e interessi.
4. Per l'anno 2013, il pagamento avviene in tre rate aventi le seguenti scadenze: 05 agosto, 05 ottobre e 30 novembre 2013. L'importo delle prime due rate è pari al 50% della Tassa rifiuti solidi urbani dovuta per l'anno 2012 e si considera corrisposto a titolo di acconto. L'importo della terza e ultima rata è determinato applicando le tariffe TARES approvate per l'anno 2013.
5. Il pagamento delle prime due rate del tributo è effettuato utilizzando i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tassa r.s.u.. Il pagamento della terza e ultima rata è invece effettuato esclusivamente a mezzo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale ministeriale. Il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 è effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. n. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante i sopra citati modello F24 o bollettino di conto corrente postale.
6. Per il solo anno 2013 le richieste di esenzione e riduzione previste dall'art. 27 per condizioni economiche disagiate devono essere presentate al Comune entro il 31 ottobre 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 31 del presente Regolamento.

Art. 43 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Per il primo anno di applicazione del tributo le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati, ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano la

loro validità anche ai fini del Tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 44 - Norma di rinvio - Clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento nonché da quelle dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n. 296.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45 - Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Atto di Consiglio Comunale n. 22/2012).

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club